

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al cofinanziamento di un'operazione di sviluppo rurale selezionata dall'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest'ultima solo le spese sostenute successivamente all'adozione della decisione di concessione di un tale aiuto.*
- 2) *L'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, in combinato disposto con l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il rigetto nella sua integralità della domanda di pagamento relativa a un'operazione selezionata a titolo di cofinanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, qualora talune spese effettuate per tale operazione siano state sostenute prima dell'adozione della decisione di concessione di un tale aiuto, ove il beneficiario dell'aiuto non abbia reso deliberatamente una falsa dichiarazione nella propria domanda di pagamento.*

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 27.7.2015.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/NA**

(Causa C-115/15) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Articoli 20 e 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c) — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 12 — Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione — Matrimonio tra un cittadino dell'Unione e un cittadino di uno Stato terzo — Atti di violenza coniugale — Divorzio preceduto dalla partenza del cittadino dell'Unione — Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo che ha l'affidamento dei figli in comune, cittadini dell'Unione]*

(2016/C 335/18)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: NA

Con l'intervento di: Aire Centre

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell'Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell'Unione da detto Stato membro.*

- 2) L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l'affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, in una situazione, quale quella di cui al procedimento principale, in cui l'altro genitore è cittadino dell'Unione e ha lavorato in tale Stato membro, ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola.
- 3) L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell'Unione minorenni, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l'affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell'Unione.
- 4) L'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce a detto cittadino dell'Unione minorenni un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purché soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In un caso siffatto, la stessa disposizione consente al genitore che ha l'effettivo affidamento di tale cittadino dell'Unione di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 26.5.2015.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda**

(Causa C-123/15) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle successioni — Normativa di uno Stato membro che dispone una riduzione dell'imposta sulle successioni applicabile alle eredità comprendenti un patrimonio che ha già fatto parte di una trasmissione ereditaria per la quale è stata riscossa tale imposta nello stesso Stato membro — Restrizione — Giustificazione — Coerenza del sistema fiscale)**

(2016/C 335/19)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

Ricorrente: Max-Heinz Feilen

Convenuto: Finanzamt Fulda

**Dispositivo**

L'articolo 63, paragrafo 1, e l'articolo 65 TFUE non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in caso di acquisizione mortis causa da parte di persone rientranti in una determinata classe d'imposta, prevede una riduzione dell'imposta sulle successioni laddove l'eredità contenga un patrimonio che, nei dieci anni precedenti, è già stato oggetto di acquisizione ereditaria, a condizione che per quest'ultima sia stata riscossa l'imposta sulle successioni in tale Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 29.6.2015.